



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1449

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI UN ANNO NEI CONFRONTI DEL SIG. DANIELE GIUSEPPE SILVIO MOSÈ BEVACQUA

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, anche, “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento intermediari”);

VISTO il Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con provvedimento del 24 maggio 2018, come successivamente modificato e integrato (di seguito “Regolamento interno dell'OCF”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 263 del 10 dicembre 2010 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Daniele Giuseppe Silvio Mosè Bevacqua, nato a Milano il 5 settembre 1960;

PREMESSO che con nota del 21 maggio 2019 (prot. n. 0038290 del 22 maggio 2019) il Sig. Bevacqua ha comunicato all'Organismo di essere sottoposto alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari, con provvedimento del G.I.P. di *[omissis]* e di aver assunto la qualità di imputato per delitti contro il patrimonio *[omissis]*;

PREMESSO che, con note del 10 gennaio 2020 (prot. n. 0001276) e del 3 febbraio 2020 (prot. n. 0005600), la Procura della Repubblica presso il Tribunale di *[omissis]* ha trasmesso, rispettivamente, copia del decreto di giudizio immediato *[omissis]* nei confronti del Sig. Bevacqua e il certificato dei carichi pendenti *[omissis]* a nome di quest'ultimo;

PREMESSO che dal certificato dei carichi pendenti di cui sopra è emerso che il Sig. Bevacqua è imputato nel procedimento penale individuato dal n. *[omissis]* in ordine ai reati *ex [omissis]*;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

PREMESSO che dal suddetto decreto di giudizio immediato è emerso che i reati contestati sono stati realizzati dal Sig. Bevacqua [omissis]. In particolare, al Sig. Bevacqua è imputato, tra l'altro, che [omissis];

PREMESSO che, con lettera raccomandata del 28 maggio 2020 (prot. n. 0025029), notificata in data 4 giugno 2020, l'Organismo ha comunicato al Sig. Bevacqua l'avvio del procedimento finalizzato all'eventuale adozione di un provvedimento di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, in ragione dell'assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 c.p.p. in relazione ai reati indicati nel medesimo art. 7-septies. Con la medesima lettera l'Organismo ha, inoltre, comunicato al consulente la possibilità di avere accesso agli atti del procedimento e di trasmettere deduzioni scritte e documenti;

PREMESSO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Bevacqua non ha chiesto di avere accesso agli atti del procedimento e non ha trasmesso memorie difensive né documenti;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, l'Organismo può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il consulente finanziario sia sottoposto a una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

- a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
- c) reati previsti dal titolo VIII del Testo Unico Bancario;
- d) reati previsti dal medesimo Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 181, comma 2, del Regolamento intermediari, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 7-septies, comma 2, del TUF, l'Organismo valuta, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il consulente finanziario è stato sottoposto alle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, e deve tener conto, in particolare, del titolo di reato e dell'idoneità di tali circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

RILEVATO che i reati sopra richiamati per i quali il Sig. Bevacqua ha assunto la qualità d'imputato rientrano nel novero dei delitti contro il patrimonio che l'art. 7-septies, comma 2, del TUF prevede come rilevanti ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo massimo di un anno;

RITENUTO che – quanto al primo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento intermediari – i titoli di reato in relazione ai quali il Sig. Bevacqua ha assunto la qualità di imputato, facenti parte della categoria dei delitti contro il patrimonio [omissis], sono contraddistinti da una stretta attinenza agli interessi che vengono in rilievo nella prestazione dell'attività di



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

consulenza finanziaria, quali l'interesse pubblico alla correttezza, diligenza e trasparenza dei comportamenti e l'interesse privato dell'integrità patrimoniale della clientela;

RITENUTO che – quanto al secondo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento intermediari – le circostanze in base alle quali il Sig. Bevacqua ha assunto la qualità d'imputato per delitti contro il patrimonio rientranti nel novero dei reati indicati nell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, consistenti nell'aver *[omissis]*, sono idonee a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria e, in specie, la fiducia di tutti i soggetti con i quali il consulente finanziario entra o entrerà in contatto nello svolgimento della sua attività. Invero, le condotte illecite imputate al Sig. Bevacqua:

- sono state tenute nello svolgimento di un'attività correlata a quella di consulente finanziario, essendo state compiute a danno dei *[omissis]*;
- vedono coinvolti *[omissis]*".

REPUTATO che, per tutto quanto sopra rappresentato e motivato, con riguardo al vaglio di carattere discrezionale richiesto dall'art. 181, comma 2, del Regolamento intermediari, sussistono i presupposti per l'adozione, nei confronti del Sig. Bevacqua, di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF e dell'art. 181, comma 2, del Regolamento intermediari;

RITENUTO sussistente l'interesse generale alla sospensione del Sig. Bevacqua dalla sua attività di consulente finanziario posto che il medesimo risulta imputato in un procedimento penale, che è ragionevole prevedere destinato a protrarsi nel tempo, per vicende penali la cui conoscenza da parte degli investitori è idonea a compromettere la fiducia del pubblico degli investitori medesimi nella correttezza del Sig. Bevacqua e, in generale, degli operatori finanziari;

RITENUTA, pertanto, la necessità per la tutela degli investitori, anche potenziali, di disporre la sospensione cautelare del Sig. Bevacqua dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per il periodo di un anno,

DELIBERA

che il Sig. Daniele Giuseppe Silvio Mosè Bevacqua, nato a Milano il 5 settembre 1960, è sospeso dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per il periodo di un anno, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, a decorrere dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul sito *web* dell'Organismo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, istanza di riesame in forma di reclamo motivato dinanzi al Comitato di Vigilanza ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno dell'OCF. La



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

presentazione dell'istanza di riesame al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 3 agosto 2020

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti